Sistema LEGGI D'ITALIA Leggi d'Italia

R.D. 16-3-1942 n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (1) (3) (4) (5).

(commento di giurisprudenza)

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (2) e della liquidazione coatta amministrativa.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O.

(2) A norma dell'*art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(3) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

(4) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(5) Per la nuova disciplina in materia di provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione, vedi l'*art. 39, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.*

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814; 24 dicembre 1925, n. 2260; 19 maggio 1941, n. 501, sulla facoltà concessa al Governo del Re Imperatore per la riforma dei codici;

Sentito il parere delle assemblee legislative a termini dell'*art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814*, e dell'*art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260*;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

(commento di giurisprudenza)

Art. 1 *(Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo)* (6) (7) (10)

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. (8) (11)

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. (9)

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

---

(6) Articolo modificato dalla *L. 20 ottobre 1952, n. 1375* e sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(7) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(8) La *Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 marzo 2011, n. 102* (Gazz. Uff. 30 marzo 2011, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, nel testo sostituito dall'*articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5* e dall'*articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

(9) La *Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 198* (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, come modificato dal *decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169* sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma secondo, come modificato dal *decreto legislativo n. 169 del 2007*, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(10) La *Corte costituzionale, con sentenza 16 - 20 aprile 2012, n. 104* (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(11) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 46* (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 2 *(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento)* (12)

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le

disposizioni dell'*art. 196*.

---

(12) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 3 *(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata)* (14) (15)

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'*art. 195*.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge. (13)]

---

(13) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(14) A norma dell'*art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(15) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 4 *(Rinvio a leggi speciali)* (16) (17)

[L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.]

---

(16) Articolo abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(17) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Titolo II

DEL FALLIMENTO

Capo I

DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

(commento di giurisprudenza)

Art. 5 *(Stato d'insolvenza)* (18)

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. (19)

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado

di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

---

(18) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(19) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 46* (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 6 *(Iniziativa per la dichiarazione di fallimento)* (20) (21)

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

---

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 4, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(21) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019,*

n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 7 *(Iniziativa del pubblico ministero)* (22) (23)

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'*articolo 6*:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

---

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(23) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 8 *(Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile)* (24) (25)

[Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al

tribunale competente per la dichiarazione del fallimento.]

---

(24) Articolo abrogato dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(25) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 9 *(Competenza)* (28)

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. (26)

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. (26)

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. (27)

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'*articolo 6* o la presentazione della richiesta di cui all'*articolo 7*. (27)

---

(26) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(28) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 9-bis *(Disposizioni in materia di incompetenza)* (29) (31)

Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. (30)

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

---

(29) Articolo inserito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(30) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(31) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 9-ter *(Conflitto positivo di competenza)* (32) (33)

Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.

---

(32) Articolo inserito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(33) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 10 *(Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa)* (34) (36) (37)

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma. (35)

---

(34) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(35) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(36) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(37) La *Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2016 - 13 gennaio 2017, n. 9* (Gazz. Uff. 18 gennaio 2017, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 11 *(Fallimento dell'imprenditore defunto)* (39)

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando

ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli *articoli 14* e *16*, secondo comma, n. 3). (38)

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del *codice civile*.

---

(38) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(39) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 12 *(Morte del fallito)* (40)

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

(40) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 13 *(Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti)* *(41)* *(42)* *(43)*

[I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.]

---

(41) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(42) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(43) Vedi, anche, gli *artt. 68* e *72, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669* e la *L. 12 febbraio 1955, n. 77*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 14 *(Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento)* (44) (46)

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. (45)

---

(44) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(45) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(46) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 15 *(Procedimento per la dichiarazione di fallimento)* (47) (49)

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il

debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'*articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229*, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. (48) (50)

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione

dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell' *articolo 1*.

---

(47) Articolo sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(48) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 17, comma 3 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(49) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(50) La *Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio - 16 giugno 2016, n. 146* (Gazz. Uff. 22 giugno 2016, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma terzo, come sostituito dall'*art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 7 giugno - 11 luglio 2017, n. 162 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, come sostituito dall'*art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 16 *(Sentenza dichiarativa di fallimento)* (51) (52)

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'*articolo 14*;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o

personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell' *articolo 133*, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell' *articolo 17*, secondo comma.

---

(51) Articolo modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(52) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 17 *(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento)* (53) (55) (56) (57)

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. (54)

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

---

(53) Articolo modificato dall'*art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, successivamente, così sostituito dall'*art. 15, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(54) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(55) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(56) La *Corte costituzionale con sentenza 2 - 6 giugno 1995, n. 228* (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 25, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(57) Vedi, anche, il *comma 10 dell'art. 4-bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come sostituito dall'*art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 18 *(Reclamo)* (58) (59)

Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'*articolo 17* e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'*articolo 17*.

La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell' *articolo 26*.

---

(58) Articolo sostituito dall'*art. 16, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 7, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(59) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019,*

n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 19 *(Sospensione della liquidazione dell'attivo)* (60) (63)

Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo. (61)

[Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello. (62)]

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

---

(60) Articolo così sostituito dall'*art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(61) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 8, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(62) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(63) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 20 *(Morte del fallito durante il giudizio di opposizione)* (64) (65)

[Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile.]

(64) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(65) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 21 *(Revoca della dichiarazione di fallimento)* (66) (68)

[Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. (69)

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.

[Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per

l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni. (70) (67)]]

---

(66) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(67) Comma abrogato dall'*art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, a decorrere dal 1° luglio 2002.

(68) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(69) La *Corte costituzionale, con ordinanza 14-23 dicembre 1999, n. 461* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1999, n. 52, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione. Ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione.

(70) Per la nuova disciplina in materia di recupero delle spese in caso di revoca del fallimento, vedi ora l'*art. 147, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 22 *(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento)* (71) (74)

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura

del cancelliere alle parti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. (73)

Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'*articolo 15*. (72)

Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. (72)

I termini di cui agli *articoli 10* e *11* si computano con riferimento al decreto della corte d'appello. (72)

---

(71) Articolo così sostituito dall'*art. 19, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(72) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 10, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(73) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 10, lett. a) e b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(74) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Capo II

DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO

Sezione I

DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE

(commento di giurisprudenza)

Art. 23 *(Poteri del tribunale fallimentare)* *(75)* *(76)*

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.

---

(75) Articolo così sostituito dall'*art. 20, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(76) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 24 *(Competenza del tribunale fallimentare)* (77) (79)

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

[Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile. (80) (78)]

---

(77) Articolo così sostituito dall'*art. 21, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(78) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(79) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(80) La *Corte costituzionale, con ordinanza 18-29 maggio 2009, n. 170* (Gazz. Uff. 3 giugno 2009, n. 22, 1ª Serie speciale), ordinanza 13 - 21 gennaio 2010, n. 19 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, come sostituito dall'*art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5*, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 76 e 111, primo comma, della Costituzione.

Sezione II

DEL GIUDICE DELEGATO

(commento di giurisprudenza)

Art. 25 *(Poteri del giudice delegato)* (81) (83)

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore; (82)
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, nè può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con

decreto motivato.

---

(81) Articolo così sostituito dall'*art. 22, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(82) Numero così modificato dall'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(83) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 26 *(Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale)* *(84)* *(85)*

Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia

dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il

termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

---

(84) Articolo sostituito dall'*art. 23, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(85) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Sezione III

DEL CURATORE

Art. 27 *(Nomina del curatore)* *(86) (87) (88)*

Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.

---

(86) Articolo così sostituito dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(87) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(88) L'*art. 17, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, come inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 3), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, ha disposto che: «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'*articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'*articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.».

Art. 28 *(Requisiti per la nomina a curatore)* (89) (95)

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

[Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. (90)]

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in

conflitto di interessi con il fallimento. (91)

Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma. (92)

È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. (93) (96)

Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 35, comma 4-bis,* e 35.1 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. (94)

---

(89) Articolo così sostituito dall'*art. 25, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(90) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(91) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(92) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(93) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'

art. 23, comma 4 del medesimo D.L. n. 83/2015.

(94) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54*, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018*.

(95) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(96) Vedi, anche, l' *art. 15-ter, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*, inserito dall' *art. 14, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.

Art. 29 *(Accettazione del curatore)* (98) (99)

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (97)

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

---

(97) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(98) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(99) Vedi, anche, il *comma 6 dell'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 30 *(Qualità di pubblico ufficiale)* *(100)*

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

(100) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 31 *(Gestione della procedura)* *(101)* *(102)*

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

(101) Articolo così sostituito dall'*art. 27, comma 1, D.Lgs. 9*

gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(102) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 31-bis *(Comunicazioni del curatore)* (103) (104)

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

---

(103) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(104) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 32 *(Esercizio delle attribuzioni del curatore)* (105) (107)

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli *articoli 89*, *92*, *95*, *97* e *104-ter*. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. (106)

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

(105) Articolo così sostituito dall'*art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(106) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(107) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 33 *(Relazione al giudice e rapporti riepilogativi)* (111) (112)

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di

fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (108)

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. (109)

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. (109)

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero. (109)

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. (110)

(108) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, dall'*art. 3, comma 6, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(109) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(110) Comma aggiunto dall'*art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(111) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 6, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(112) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 34 *(Deposito delle somme riscosse)* *(113) (118)*

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto

o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale. (114) (116)

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

[Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato. (115)]

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato. (117)

---

(113) Articolo così sostituito dall'*art. 30, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(114) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 7, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(115) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 7, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(116) Per la modifica del presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all' *art. 2, comma 6-ter, D.L. 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2008, n. 181*, vedi l' *art. 1, comma 472, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(117) Per la modifica del presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all' *art. 2, comma 6-ter, D.L. 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2008, n. 181*, vedi l' *art. 1, comma 472, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(118) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 35 *(Integrazione dei poteri del curatore)* (119) (122) (123)

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. (120)

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell' *articolo 104-ter comma ottavo*. (121)

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

---

(119) Articolo modificato dalla *L. 20 ottobre 1952, n. 1375* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 31, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(120) Comma inserito dall'*art. 3, comma 8, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(121) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 8, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio

2008.

(122) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(123) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 365* (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, primo e quarto comma, come sostituiti dal *decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 36 *(Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori)* *(124)* *(125)*

Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo

del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

---

(124) Articolo così sostituito dall'*art. 32, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(125) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 36-bis *(Termini processuali)* *(126)* *(127)*

Tutti i termini processuali previsti negli *articoli 26* e *36* non sono soggetti alla sospensione feriale.

---

(126) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(127) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 37 *(Revoca del curatore)* *(130)*

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del compitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (128)

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'*articolo 26*; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto. (129)

---

(128) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(129) Comma aggiunto dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(130) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 37-bis *(Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori)* (131) (134)

Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all' *articolo 40*; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui

agli *articoli 28* e *40*. (132)

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'*articolo 41*, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. (133)

---

(131) Articolo inserito dall'*art. 35, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(132) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 9. lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(133) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 9. lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(134) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 38 *(Responsabilità del curatore)* (137)

Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente

del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. (135)

Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. (136)

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'*art. 116*.

---

(135) Comma così sostituito dall'*art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(136) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(137) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 39 *(Compenso del curatore)* *(141)*

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. (138) (142)

La liquidazione del compenso è fatto dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. (139)

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. (140)

---

(138) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(139) Comma inserito dall'*art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006, e, successivamente, così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. 0a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 23, comma 7, del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(140) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(141) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(142) Per il regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo, vedi il *D.M. 25 gennaio 2012, n. 30*.

Sezione IV

DEL COMITATO DEI CREDITORI

Art. 40 *(Nomina del comitato)* (143) (145)

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'*articolo 37-bis*, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente. (144)

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'*articolo 28*, previa comunicazione al giudice delegato.

(143) Articolo così sostituito dall'*art. 38, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(144) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2016, n. 119*.

(145) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 41 *(Funzioni del comitato)* (146) (150)

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. (151)

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. (147) (151)

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della

procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'*articolo 37-bis*, terzo comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. (148)

L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione. (149)

---

(146) Articolo così sostituito dall'*art. 39, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(147) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 10, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(148) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(149) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 10, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(150) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(151) La *Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 365* (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1ª Serie

speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, primo e quarto comma, come sostituiti dal *decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5*, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Capo III

DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO

Sezione I

DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO

(commento di giurisprudenza)

Art. 42 *(Beni del fallito)* (153) (154)

La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (152)

---

(152) Comma aggiunto dall'*art. 40, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(153) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(154) La *Corte costituzionale con sentenza 2 - 6 giugno 1995, n. 228* (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 25, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 43 *(Rapporti processuali)* (157)

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. (155)

Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. (156)

---

(155) Comma aggiunto dall'*art. 41, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(156) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. 0b), D.L. 27*

giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 7, del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(157) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 44 *(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento)* (159) (160)

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. (161)

Fermo quanto previsto dall'*articolo 42*, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (158)

---

(158) Comma aggiunto dall'*art. 42, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(159) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(160) La *Corte costituzionale con sentenza 2 - 6 giugno 1995, n. 228* (Gazz. Uff. 14 giugno 1995, n. 25, serie speciale), ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; con ordinanza 18-21 gennaio 1999, n. 12 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1999, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(161) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 337 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 45 *(Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento)* *(162)*

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

---

(162) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 46 *(Beni non compresi nel fallimento)* *(166)*

Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; (163)

[4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile; (164)]

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. (165)

---

(163) Numero così sostituito dall'*art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(164) Numero soppresso dall'*art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(165) Comma così sostituito dall'*art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(166) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 47 *(Alimenti al fallito e alla famiglia)* (168)

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice

delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. (167)

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

---

(167) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(168) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 48 *(Corrispondenza diretta al fallito)* *(169) (172) (173)*

Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. (170)

La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. (171)

---

(169) Articolo così sostituito dall'*art. 45, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,* , a decorrere dal 16 gennaio 2006.

(170) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(171) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12*

settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(172) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(173) La *Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 393* (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, così come modificato dall'*art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 49 *(Obblighi del fallito)* *(174)* *(175)*

L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.

---

(174) Articolo così sostituito dall'*art. 46, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 gennaio 2006.

(175) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 50 *(Pubblico registro dei falliti)* *(176) (177) (178)*

[Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.]

---

(176) Articolo abrogato dall'*art. 47, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 gennaio 2006.

(177) La *Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 febbraio 2008, n. 39* (Gazz. Uff. 5 marzo 2008, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo anteriore all'entrata in vigore del *D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

(178) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Sezione II

DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI

(commento di giurisprudenza)

Art. 51 *(Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali)* *(179)* *(180)* *(181)*

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

---

(179) Articolo così sostituito dall'*art. 48, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(180) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(181) Vedi, per i crediti esattoriali, l'*art. 206, T.U. di cui al D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645*, e per i crediti degli Istituti esercenti il credito fondiario, l'art. 42, T.U. di cui al .*R.D. 16 luglio 1905, n. 646*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 52 *(Concorso dei creditori)* (184) (185)

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'*articolo 111*, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. (182)

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all' *articolo 51*. (183)

---

(182) Comma così sostituito dall'*art. 49, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(183) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(184) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(185) La *Corte costituzionale, con ordinanza 22 - 24 febbraio 2010, n. 59* (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 53 *(Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili)* (187)

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell' *articolo 107*. (186)

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

---

(186) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(187) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 54 *(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo)* (189)

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a

loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (188)

---

(188) Comma così sostituito dall'*art. 50, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(189) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 55 *(Effetti del fallimento sui debiti pecuniari)* (192)

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. (190)

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli *articoli 96*, *113* e *113-bis*. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. (191)

---

(190) La Corte costituzionale:

a) con sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente presente comma, richiamato dall'*art. 169*, e dell'*art. 54*, comma terzo, del presente decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro;

b) con sentenza del 12-20 aprile 1989, n. 204 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma e dell'*art. 54*, terzo comma, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro;

c) con sentenza 6-18 luglio 1989, n. 408 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nonché dell'*art. 169* là dove richiama l'*art. 55*, e dell'*art. 54,* terzo comma, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ., che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione;

d) consentenza 13-22 dicembre 1989, n. 567 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma e dell'*art. 54,* terzo comma, in relazione all'*art. 1, D.L. n. 26 del 1979*, nella

parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.

(191) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(192) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 56 *(Compensazione in sede di fallimento)* (193)

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore. (194)

---

(193) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(194) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-20 ottobre 2000, n. 431* (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 57 *(Crediti infruttiferi)* (195)

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

(195) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 58 *(Obbligazioni e titoli di debito)* (196) (197)

I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

(196) Articolo così sostituito dall'*art. 52, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(197) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 59 *(Crediti non pecuniari)* *(198)* *(199)*

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

(198) La Corte costituzionale:

a) con sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo, richiamato dall'*art. 169 del presente decreto* e dell'art. 429, terzo comma c.p.c., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo;

b) con sentenza del 12-20 aprile 1989, n. 204 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, anche in relazione all'art. 429, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo;

c) con sentenza del 22 dicembre 1989, n. 567 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in relazione all'*art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 26*, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva.

(199) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 60 *(Rendita perpetua e rendita vitalizia)* (200)

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

---

(200) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 61 *(Creditore di più coobbligati solidali)* (201)

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

---

(201) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 62 *(Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto)* (202)

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

---

(202) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 63 *(Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia)* (203)

Il coobbligato o fideiussore del fallito che ha un diritto di pegno o

d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

---

(203) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Sezione III

DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (204)

(commento di giurisprudenza)

Art. 64 *(Atti a titolo gratuito)* (206)

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36. (205)

---

(204) Sul computo dei termini stabiliti dalle disposizioni della presente sezione, vedi l'*art. 6, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119*.

(205) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 3, del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(206) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 65 *(Pagamenti)* (207)

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

---

(207) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 66 *(Azione revocatoria ordinaria)* (208)

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del *codice civile*.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei sui aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

---

(208) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 67 *(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)* *(209) (214) (215)*

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte

conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; (211)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'*articolo 28*, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di

lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; (212)

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (210), nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'*articolo 182-bis*, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'*articolo 161*; (213)

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata (210) e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

---

(209) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Le presenti disposizioni si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005.

(210) A norma dell'*art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(211) Lettera sostituita dall'*art. 4, comma 4, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 01), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(212) Lettera modificata dall'*art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così sostituita dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(213) Lettera così modificata dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(214) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l' *art. 37, comma 7-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, come modificato dall' *art. 22, comma 7-bis, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* e, successivamente, l'*art. 1, comma 31, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(215) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 67-bis *(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)* *(216)* *(217)*

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

---

(216) Articolo inserito dall'*art. 53, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio*

2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(217) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 68 *(Pagamento di cambiale scaduta)* *(218)* *(219)*

In deroga a quanto disposto dall'*art. 67*, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

---

(218) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(219) Vedi gli *artt. 49* e *50, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 69 *(Atti compiuti tra i coniugi)* *(220)* *(221)*

Gli atti previsti dall'*articolo 67*, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo

gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

---

(220) Articolo così sostituito dall'*art. 54, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(221) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 69-bis *(Decadenza dall'azione e computo dei termini)* (223) (222) (225)

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. (224)

---

(222) Articolo inserito dall'*art. 55, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(223) Rubrica così sostituita dall'*art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L.*

83/2012.

(224) Comma aggiunto dall'*art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(225) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 70 *(Effetti della revocazione)* (226) (228)

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'*articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966*, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito. (227)

---

(226) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Le presenti disposizioni si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005.

(227) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(228) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 71 *(Effetti della revocazione)* (229) (230)

[Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.]

---

(229) Articolo abrogato dall'*art. 56, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(230) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Sezione IV

DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

(commento di giurisprudenza)

Art. 72 *(Rapporti pendenti)* (231) (236)

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. (232)

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'*articolo 72-bis*.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. (233)

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice

civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. (234)

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente. (235)

---

(231) Articolo modificato dall' *art. 3, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 1997, n. 30* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 57, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(232) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 6, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(233) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 6, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(234) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 6, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(235) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 6, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. a-ter), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(236) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 72-bis *(Contratti relativi ad immobili da costruire)* (237) (238)

I contratti di cui all' *articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122* si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

---

(237) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122* e sostituito dall'*art. 58, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, comma 7, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(238) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 72-ter *(Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare)* (239) (240)

Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma,

lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

---

(239) Articolo inserito dall'*art. 59, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(240) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 72-quater *(Locazione finanziaria)* (241) (243)

Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'*articolo 72*. Se è disposto l'esercizio

provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'*articolo 67*, terzo comma, lettera a). (242)

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

---

(241) Articolo inserito dall'*art. 59, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(242) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 8, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(243) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 73 *(Vendita con riserva di proprietà)* (244) (245)

Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

---

(244) Articolo modificato dall'*art. 60, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(245) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 74 *(Contratti ad esecuzione continuata o periodica)* (246) (247)

Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

---

(246) Articolo modificato dall'*art. 61, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 10, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(247) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 75 *(Restituzione di cose non pagate)* (248)

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

---

(248) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 76 *(Contratto di borsa a termine)* (250)

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (249)

(249) Comma così modificato dall'*art. 62, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(250) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 77 *(Associazione in partecipazione)* (252)

La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. (251)

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'*art. 150*.

---

(251) Comma così modificato dall'*art. 63, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(252) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 78 *(Conto corrente, mandato, commissione)* (253) (254)

I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'*articolo 111*, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.

---

(253) Articolo così sostituito dall'*art. 64, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(254) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 79 *(Contratto di affitto d'azienda)* (255) (256)

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall' *articolo 111, n. 1*.

---

(255) Articolo modificato dall'*art. 65, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 11, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(256) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 80 *(Contratto di locazione di immobili)* (257) (258)

Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell' *articolo 111, n. 1* con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.

---

(257) Articolo sostituito dall'*art. 66, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, comma 12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(258) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 80-bis *(Contratto di affitto d'azienda)* *(259) (260) (261)*

[Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).]

---

(259) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 13, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(260) Articolo inserito dall'*art. 67, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(261) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 81 *(Contratto di appalto)* *(262) (263)*

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone

comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

---

(262) Articolo così sostituito dall'*art. 68, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(263) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 82 *(Contratto di assicurazione)* (264)

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

---

(264) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n.*

14/2019.

Art. 83 *(Contratto di edizione)* *(265)* *(266)*

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

---

(265) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(266) Vedi l'*art. 135, L. 22 aprile 1941, n. 633*.

Art. 83-bis *(Clausola arbitrale)* *(267)* *(268)*

Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

---

(267) Articolo inserito dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(268) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Capo IV

DELLA CUSTODIA E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' FALLIMENTARI

(commento di giurisprudenza)

Art. 84 *(Dei sigilli)* (269) (270)

Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

---

(269) Articolo modificato dall'*art. 159, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'*art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188*, ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 70, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(270) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 85 *(Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace)* (271) (272) (274)

[Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione. (273)]

---

(271) Articolo abrogato dall'*art. 71, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(272) Rubrica modificata dall'*art. 159, comma 1*, *D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'*art. 1, comma 1*, *L. 16 giugno 1998, n. 188* ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(273) Comma modificato dall'*art. 159, comma 1*, *D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51*, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'*art. 1, comma 1*, *L. 16 giugno 1998, n. 188* ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

(274) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 86 *(Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione)* (275) (276)

Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'*articolo 34*;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

---

(275) Articolo così sostituito dall'*art. 72, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(276) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 87 *(Inventario)* *(277)* *(278)*

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si

tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'*articolo 220* in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

---

(277) Articolo così sostituito dall'*art. 73, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(278) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 87-bis *(Inventario su altri beni)* (279) (280)

In deroga a quanto previsto dagli *articoli 52* e *103*, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'*articolo 88*.

---

(279) Articolo inserito dall'*art. 74, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(280) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 88 *(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore)* (282)

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. (281)

---

(281) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(282) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 89 *(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio)* (284)

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (283)

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'*art. 14.*

---

(283) Comma sostituito dall'*art. 75, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(284) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 90 *(Fascicolo della procedura)* (285) (286)

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli

che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

---

(285) Articolo così sostituito dall'*art. 76, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(286) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

Art. 91 *(Anticipazioni delle spese dall'erario)* *(287) (288) (289) (290)*

[Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.

L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.

Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.

Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.]

---

(287) Articolo abrogato dall'*art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, a decorrere dal 1° luglio 2002. Per la nuova disciplina in materia di prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese, vedi ora l'*art. 146, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*.

(288) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(289) La *Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 326* (Gazz. Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 365 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della Costituzione.

(290) Vedi, anche, l'*art. 16, comma quarto, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282* e l'*art. 59, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*.

Capo V

DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI REALI

MOBILIARI DEI TERZI

(commento di giurisprudenza)

Art. 92 *(Avviso ai creditori ed agli altri interessati)* (291) (293)

Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'*articolo 31-bis*, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'*articolo 93, terzo comma, n. 5)*;
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. (292)

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

---

(291) Articolo sostituito dall'*art. 77, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(292) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(293) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019,*

n. 14, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 93 *(Domanda di ammissione al passivo)* (294) (301)

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. (297)

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. (298)

Il ricorso contiene:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; (295)
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata,

al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore (299).

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'*articolo 31-bis*, secondo comma. (300)

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

[I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. (296)]

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

---

(294) Articolo così sostituito dall'*art. 78, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(295) Numero così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio

2008.

(296) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(297) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(298) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, come modificato dall'*art. 1, comma 19, n. 3), lett. a) L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(299) Numero così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(300) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(301) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 94 *(Effetti della domanda)* *(302)* *(303)*

La domanda di cui all'*articolo 93* produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

(302) Articolo così sostituito dall'*art. 79, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(303) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 95 *(Progetto di stato passivo e udienza di discussione)* *(304)* *(307)*

Il curatore esamina le domande di cui all'*articolo 93* e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al

passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'*articolo 93*, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. (305)

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. (306)

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.

---

(304) Articolo così sostituito dall'*art. 80, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(305) Comma sostituito dall' *art. 6, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(306) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2016, n. 119*.

(307) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 96 *(Formazione ed esecutività dello stato passivo)* (308) (311)

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'*articolo 93*. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. (309)

[Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione. (310)]

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'*articolo 55*;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma

lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'*articolo 99*, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

---

(308) Articolo così sostituito dall'*art. 81, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(309) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(310) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 3, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(311) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 97 *(Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo)* (312) (313)

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

---

(312) Articolo sostituito dall' *art. 82, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il

presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. g), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(313) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 98 *(Impugnazioni)* *(314)* *(315)*

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti

decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

---

(314) Articolo così sostituito dall'*art. 83, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(315) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 99 *(Procedimento)* (316) (317)

Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito

non rilevabili d’ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

---

(316) Articolo modificato dall'*art. 160, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* e sostituito dall'*art. 84, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006 . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 6, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(317) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 100 *(Impugnazione dei crediti ammessi)* (320) (321)

[Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato. (318)

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. (319)

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che il caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. (322)

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.]

(318) La Corte costituzionale:

a) con sentenza del 16-22 aprile 1986, n. 102 (Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma , ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, nella parte in cui ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo;

b) con sentenza 10-14 dicembre 1990, n. 538 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1990, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma , nella parte in cui non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex *art. 101*, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi all'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

(319) La Corte costituzionale, consentenza 24-30 aprile 1986, n. 120 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'*art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.

(320) Articolo abrogato dall'*art. 85, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(321) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(322) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il *comma 6 dell'art. 4-bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347*, come modificato dall'*art. 3, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22*.

(commento di giurisprudenza)

Art. 101 *(Domande tardive di crediti)* (323) (326)

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. (325)

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'*articolo 95*. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli *articoli da 93* a *99*. (324)

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'*articolo 112*. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.